# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 10ª COMMISSIONE

**(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)**

## GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1954

***(19ª Seduta in sede deliberante)***

Presidenza del Presidente PEZZINI

### INDICE


**Disegni di legge:**

« Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano » **(6)** (*D'iniziativa della senatrice Merlin Angelina*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 183, 184, 188, 189
ANGELINI . . . . . 189
BARBARESCHI . . . . . 189
BITOSSI . . . . . 188
DE BOSIO . . . . . 189
GRAVA, *relatore* . . . . 184, 186, 187, 188, 189
MERLIN Angelina . . . . . 184, 186, 187
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . . 189
VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . . . . 188

« Estensione della indennità profilassi antitubercolare ai dipendenti degli Istituti e Case di cura private per infermi di tubercolosi » **(427)** (*D'iniziativa del senatore Boccassi*) **(Seguito della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . 190, 195
ANGELINI . . . . . 193, 194
BARBARESCHI . . . . . 193
BOCCASSI . . . . . 192, 193
DE BOSIO . . . . . *Pag.* 191, 194
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . . 194
VARALDO, *relatore* . . . . . 190, 194


*La seduta è aperta alle ore 10,15.*

*Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Angelilli, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini, Saggio, Spasari, Spallicci, Varaldo, Zagami, Zane e Zucca.*

*Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Vigorelli e il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.*

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina: « Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano » (6).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano ».

Questo disegno di legge ha già formato oggetto di ampia discussione da parte della Commissione. L'ultima volta che ce ne occupammo sospendemmo proprio perchè la stessa presentatrice, senatrice Merlin, riconobbe che bi-

sognava ancora meditare sul tema. Le sue parole furono le seguenti: « Su queste cose molto serie non bisogna improvvisare ma piuttosto meditare ». Da allora ad oggi penso che la Commissione abbia avuto abbastanza tempo per meditare.

MERLIN ANGELINA. Signor Presidente, oltre le mie meditazioni vi è anche qualche altra cosa di nuovo. Mentre quando presentai il disegno di legge il licenziamento veniva generalmente operato presso gli Istituti bancari, presso gli Istituti di assicurazione e le Compagnie elettriche, in seguito, il malcostume — chiamo malcostume questo sistema di licenziare le donne per il semplice motivo che si sposano — si è esteso anche ad altre categorie: l'esempio del Poligrafico valga per tutti. È più che mai necessario, quindi, il pronto intervento di una legge come la mia, sia pure modificata. Ricordo in proposito che io avevo accettato l'emendamento che l'onorevole Angelini aveva presentato nella passata legislatura.

Ma voi desiderate che la donna ritorni alla sua funzione essenziale, la maternità, e che stia in casa. Mi permetto di farvi osservare però che se tutte le donne dovessero restare in casa si dovrebbe fermare il corso della storia. Nell'attuale situazione economica la donna è stata portata via dalla casa per le esigenze della produzione. La donna che lavora, consuma e contribuisce perciò a creare possibilità di lavoro; senza di ciò dovrebbero chiudere molte fabbriche.

E, soprattutto, pensate a tutte le giovani coppie alle quali dobbiamo consentire che si formino legalmente se non vogliamo si formino clandestinamente.

PRESIDENTE. Senatrice Merlin, è evidente ormai che sul testo del disegno di legge, come lei l'ha presentato, la maggioranza della Commissione non concorda; lei corre il rischio perciò di non vedere approvato il disegno di legge.

È necessario quindi che lei proponga qualche modifica.

MERLIN ANGELINA. Proporrei di nominare una Sottocommissione che studi i necessari emendamenti, purchè siano fatti salvi i princìpi da me affermati che sono a mio modo di vedere moralissimi e di grande utilità pratica.

PRESIDENTE. Mi pare difficile che anche attraverso una Sottocommissione, si possa arrivare ad un accordo, dato che non vi è neppure un'intesa di massima. La maggioranza della Commissione ritiene infatti, che per affermare il principio proposto dalla senatrice Merlin occorra cambiare le norme del Codice civile.

Quindi sarebbe opportuno, senatrice Merlin, che lei stessa proponesse un nuovo testo. In tal caso, perchè lei possa prendere accordi con la sua parte, potrei rinviare la discussione.

GRAVA, *relatore*. Ma non vedo come l'onorevole collega Merlin possa affermare anche con un nuovo testo il principio da lei sostenuto se non viene cambiato l'articolo 2118 del Codice civile.

MERLIN ANGELINA. Ma vi è una Costituzione, io mi sono basata sui princìpi della Costituzione.

GRAVA, *relatore*. Signor Presidente perchè la discussione generale possa considerarsi chiusa, come relatore io ho diritto ad una replica.

PRESIDENTE. Vuol dire che la senatrice Merlin potrà presentare i suoi emendamenti in sede di esame degli articoli.

GRAVA, *relatore*. Approfitto, signor Presidente e onorevoli colleghi, anche della presenza del Ministro del lavoro per riassumere brevemente quali sono stati i limiti della discussione. L'ampio ed appassionato dibattito che ha suscitato, sia durante la passata legislatura che nell'attuale, il disegno di legge della senatrice Merlin, ha dimostrato e dimostra quanto interesse, dal punto di vista umano, abbia sollevato il problema sottoposto alla nostra attenzione. Non ho bisogno perciò di sottolinearlo ancora dopo quanto ho esposto nella mia relazione e dopo quanto hanno detto i senatori De Bosio e Bitossi e la stessa ono-

revole proponente. Parmi quindi che si possano ammainare le vele e trarre le conclusioni.

Consentitemi che dia la precedenza in questa mia breve replica alla onorevole collega Merlin perchè lei è la proponente del disegno di legge e anche perchè, con uno zelo e con una diligenza, degni di miglior causa, a mio parere, con una replica piena di *verve*, anche se non sempre esatta, mi ha deliziato e fatto passare un'ora di gioconda e amena lettura.

Io non polemizzerò con la onorevole collega perchè penso che il sesso gentile non si deve sfiorare neppure con un fiore e poi perchè la onorevole collega ha dichiarato di esimersi dal polemizzare con me, ma di limitarsi solo a fare alcuni rilievi alla mia relazione. Potrei esimermi, a mia volta, dal replicare perchè i punti fondamentali, cruciali e sostanziali della mia relazione non sono stati neppure sfiorati, dalla onorevole proponente; ha girato intorno ad essi con bella movenza ma non li ha nemmeno toccati. Per dovere di cortesia li riassumerò in due parole — non senza prima aver ricordato il detto di un celebre mio collega antico che *causa patrocinio non bona peior erit* cioè una causa sballata diventa ancora peggiore col patrocinio.

Il contratto dunque in forza del quale una donna nubile viene assunta può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel primo caso allo spirare del termine può essere licenziata o può licenziarsi sia che si sposi o non si sposi e nessuna lagnanza può sollevare: è chiaro. Nel secondo caso può essere licenziata o può licenziarsi, sia che si sposi o non si sposi senza che sia indicato alcun motivo del licenziamento. Può pretendere, ed ha il dovere di dare, solo il preavviso per conservare il diritto alle indennità dovutele o per non essere costretta (in caso di dimissioni) a pagare lei il corrispettivo delle indennità dovutele. Se così è non si capiscono le ragioni giuridiche di lamento che essa può sollevare in base alle vigenti leggi (articolo 2118). Solo in tali casi io ho scritto « di che può lamentarsi la lavoratrice che intende passare a nozze ». La onorevole collega è pregata di leggere la mia relazione a pagina 5 e direttamente interpretare il mio pensiero espresso in chiare parole.

Questi due argomenti, furono del tutto ignorati eppure erano fondamentali, essenziali, decisivi. *Hic sunt leones* — direbbero gli avvocati. Ma, si obietta, le donne che si sposano vengono licenziate ed esistono clausole in alcuni contratti di talune imprese o società che contemplano il matrimonio come causa di licenziamento. Non nego che la donna che convola a giuste nozze venga licenziata da taluni imprenditori troppo egoisti e amorali. Ma sarebbe licenziata egualmente o prima o dopo il matrimonio, se non la si vuole mantenere in servizio, dirò così, e nessuna lagnanza avrà tutela giuridica. Non solo ma non si indicherà mai che è stata licenziata perchè intende sposare o si è sposata. Verranno escogitate infinite altre cause da indicare, se occorre indicarle, e non è necessario, diverse da quella del matrimonio. Invoco la vostra esperienza e la vostra pratica, onorevoli colleghi, specialmente quella dei sindacalisti. Non nego che qualche contratto di talune imprese e società rechi ancora la clausola che il matrimonio è causa di licenziamento. Ma, ripeto, la clausola *si nupserit*, come ha ricordato l'onorevole Presidente, è nulla perchè è illecita la condizione che impedisce le prime e le seconde nozze come recita l'articolo 636, Codice civile: è contraria alla morale ed al buon costume. (Vedi gli articoli 850, 1104, 1119, 1122 del Codice civile 1865). La illiceità non investe tutto il contratto di lavoro; ma un patto singolo: il negozio principale rimane valido; cade solo il patto illecito cioè la calusola *si nupserit* ed allora il contratto di lavoro va considerato come un morale contratto a tempo indeterminato con tutte le conseguenze già considerate.

Ripeto che non si fanno riforme morali con le leggi nè si corregge con esse il costume. Non è nè compito diretto dello Stato e quindi del diritto moralizzare la società: potrà e dovrà concorrere a collaborare a tale opera ma non formarne oggetto principale e tanto meno esclusivo della sua azione.

(*Iustitia* 1951, pagina 25 e 28, professor Andreoli: « Matrimonio e contratto di lavoro »; 1952, pagina 124 e 132, Cirottola e Cassano).

Ma bisognerà fare la causa. E credete voi che se anche noi approvassimo questa legge non bisognerebbe far causa per dimostrare che il licenziamento è stato provocato e causato dal matrimonio?

Le cause anzi sarebbero moltiplicate senza risultato positivo, sicuramente.

Mi correggo, le cause, i litigi sarebbero aboliti completamente perchè nessuna società, nessuna impresa assumerebbe più donne nubili alle sue dipendenze, senza contare che l'aspirazione naturale della donna è la famiglia. Questo in definitiva sarebbe il servizio che noi renderemmo alle donne che vorremmo proteggere se approvassimo questo disegno di legge. Non vorrei poi che mi si facesse il torto di credere che se non fossi convinto che questo disegno di legge è inutile, inefficace, inoperante e dannoso alla categoria di lavoratrici e impiegate che contempla, io non vi avrei proposto, senza esitazione, l'approvazione come, senza esitazione, ve ne propongo il rigetto.

Tali considerazioni e argomentazioni mi dispensano dal disturbare la Costituzione e i costituzionalisti perchè anche prima della Costituzione esisteva il divieto di licenziare le donne che si sposano per essere illecita la causa come sopra ho detto. Nella mia relazione non ho accennato di proposito, anche per un doveroso riguardo alla onorevole collega, alla parità di diritto tra maschi e femmine — ciò che è giusto ed è sancito dalla Costituzione, la quale però non poteva stabilire anche la parità di sesso e di conseguenza la parità di rendimento, specie in determinate condizioni fisiologiche cui la donna per natura sua è soggetta. Io per esempio non concordo affatto con la motivazione della sentenza di recente pronunciata dal presidente del Tribunale civile di Norimberga, il quale dopo aver giustamente affermato la raggiunta parità di diritti tra maschi e femmine continuava così: « in tempo di parità di diritti fra uomo e donna non si può parlare della necessità di protezione della donna perchè la donna di oggi non è più quella di una volta e questo non è vero soltanto dal punto di vista sociale, ma anche biologicamente la donna è diversa. Da secoli si è venuta manifestando in lei una tal somiglianza fisica con l'uomo. Al tempo stesso si è fortemente mascolinizzata la sua psiche ». (*Ilarità*). E giù di questo tono.

E tanto meno convengo con quelle bambine di una scuola mista bavarese le quali, in virtù della parità di diritti, di cui sono tenaci assertrici, reclamavano e ottenevano che le frustate, ancora in vigore in quella scuola, ai posteriori fossero applicate ai maschietti loro compagni sulla carne viva, dato che le bambine — esse dicevano — non portano i calzoncini di cuoio dei maschietti, vera corazza delle parti molli, ma solo delle mutandine che non attutiscono i colpi. (*Ilarità!*).

La parità vuole che le verghe siano uguali per tutti (« Corriere della Sera » del 16 aprile 1954).

Io preferisco che le nostre donne siano delle brave madri e delle buone mogli, delle donne di casa di una volta.

MERLIN ANGELINA. Mia madre ha avuto dieci figli ed ha sempre lavorato, come del resto hanno fatto e fanno tante altre donne.

GRAVA, *relatore*. Ho detto « io preferisco »: potrò ben esprimere un mio parere.

Scusate mi accorgo di aver divagato anch'io. Dicevo, adunque, che nessuno ha demolito il ragionamento che io ho fatto: non la proponente, come ho detto, non gli altri colleghi intervenuti nella discussione, chè anzi tanto il senatore De Bosio quanto il senatore Bitossi lo hanno confermato integralmente. Io li ringrazio non solo a titolo personale, ma anche a nome delle lavoratrici interessate perchè non approvando questo disegno di legge noi non rechiamo loro maggior danno di quello che ne risentono nell'attuale situazione.

Il senatore De Bosio ha ribadito, dal punto di vista giuridico, la mia tesi basata sulle vigenti leggi e dalle stesse confortata, ciò che costituisce una difficoltà insuperabile, per ora, alla approvazione del disegno di legge.

Il collega Bitossi, molto esperto in materia, non ha potuto disconoscere la fondatezza delle nostre argomentazioni allo stato attuale della legislazione, tanto che egli ha proposto l'abrogazione dell'articolo 2118 del Codice civile e in questa attesa ha presentato un emenda-

mento in forza del quale il datore di lavoro che licenzia una donna che si sposa deve corrisponderle quindici mensilità di retribuzione, e vorrebbe ancora che fosse precisato quando il licenziamento deve considerarsi dovuto a causa di matrimonio.

Farei torto al buon senso pratico e alla intelligenza del collega Bitossi se ritenessi che egli sia convinto della bontà e della efficacia della sua proposta. Nulla credo di dover dire sulla abrogazione dell'articolo 2118, sia perchè il problema appare a prima vista così grosso da non poter nemmeno esser preso in considerazione in questa sede, sia perchè egli non ha fatto al riguardo alcuna proposta formale.

In merito all'altra proposta concreta, noi veneti diremo che è *pezo el tacon del buso*. Dunque, egli dice, il licenziamento si deve considerare avvenuto per causa di matrimonio « qualora sia stato comunicato successivamente alla data di affissione delle pubblicazioni di matrimonio nell'albo del Comune di residenza della lavoratrice od anche in data precedente qualora il datore di lavoro sia stato a conoscenza dell'imminente matrimonio ».

Io vorrei chiedervi, onorevoli colleghi: chi è quel datore di lavoro così ingenuo e sciocco da licenziare una lavoratrice dipendente dopo che costei avrà fatto affiggere la pubblicazione delle sue nozze nell'albo comunale, se ciò costituisce per lui condanna (sancita dalla legge) a pagare le quindici mensilità? Attenderà a licenziarla tre giorni dopo la celebrazione del matrimonio, e sarà salvo. Perchè non si fissa nè si può fissare un termine per licenziamento dopo il matrimonio per non vincolare la volontà delle parti contraenti all'infinito e rendere il contratto di lavoro indissolubile, come ho detto nella mia relazione.

Deve considerarsi licenziata per causa di matrimonio anche nel caso che, dice l'ultima parte del secondo comma dell'emendamento Bitossi, venga messa in libertà (in data precedente alla pubblicazione delle nozze, s'intende) « qualora il datore di lavoro sia stato a conoscenza dell'imminente matrimonio ».

Ditemi voi, onorevoli colleghi, come si può dare la prova che si era a conoscenza dell'imminente matrimonio di una terza persona la quale, per giunta, non aveva posto in essere nessun atto serio, non dico decisivo, ma serio per manifestare la sua volontà di sposarsi, come per esempio le pubblicazioni.

Ho detto serio, non decisivo, perchè il decisivo in materia di matrimonio non è che il « sì » pronunciato davanti al sacerdote o al Sindaco, perchè il matrimonio è un evento futuro e incerto fino a quando il « sì » fatale non sia stato pronunciato.

Non mi soffermo nell'esame degli ultimi due commi dell'emendamento che richiamano la legge 28 agosto 1950, n. 860, che contempla un oggetto e soggetto diverso, cioè le lavoratrici madri, se non per ricordare che la lettera *e*) dell'articolo 3 conferma la nostra tesi.

Supponiamo, infatti, che la lavoratrice di cui ci occupiamo sia stata assunta in forza di un contratto a tempo determinato e che esso contratto cessi mentre sono affisse le pubblicazioni di matrimonio e di conseguenza venga licenziata: è evidente che non può invocare la causa del matrimonio. Queste sono tutte considerazioni che ci confermano nel nostro atteggiamento.

Sull'articolo 3 nulla ho da aggiungere a quanto ho già detto.

Mi auguro che le organizzazioni sindacali operino efficacemente per ottenere il riconoscimento di tutte le indennità alla donna nubile che viene licenziata, qualunque sia la causa del licenziamento non imputabile a sua colpa.

Mi perdoni la gentile collega Merlin se sono costretto...

MERLIN ANGELINA. Lei parla come avvocato di parte, dei datori di lavoro, non come legislatore.

GRAVA, *relatore*. In materia di difesa dei lavoratori sappia che io ho da insegnare a lei. Mi dispiace che lei dica queste cose, nonostante i nostri cordiali rapporti! Può esaminare tutto il corso della mia esistenza per trovare la conferma di quello che dico!

MERLIN ANGELINA. Io ho da insegnare a lei altre cose.

GRAVA, *relatore*. Nessuna ne ho da imparare da lei!

Mi dispiace, senatrice Merlin, perchè io ho trattato la questione sorridendo, senza l'intenzione di voler offendere nessuno. Ella però ha offeso, ed io ho il diritto di reagire alle sue offese.

Dicevo, dunque, che sono spiacente di essere costretto di malavoglia a recarle un dispiacere proponendovi, onorevoli colleghi, secondo scienza e coscienza, di rigettare il disegno di legge che, dal punto di vista umano fa onore a colei che lo ha proposto e a noi che con tanta comprensione e passione l'abbiamo esaminato, ma che, da tutti gli altri punti di vista, giuridico e pratico, è inutile, inoperante, inefficiente, anzi dannoso.

BITOSSI. Vedo che tutti siamo d'accordo sulla necessità di impedire che questi licenziamenti delle donne che si sposano abbiano a verificarsi; si tratta solo di trovare una formula giuridica che risponda a questa esigenza.

Le proposte che io avevo fatto tendevano a creare delle remore che, se non eliminavano completamente il grave disagio, per lo meno potevano circoscriverlo. Non vanno bene queste proposte? Vediamo di studiarne delle altre. Non dobbiamo però, pur riconoscendo che il problema sussiste, limitarci a dire che noi non possiamo fare nulla. Dobbiamo cercare tutti insieme la maniera più adatta per impedire agli industriali, ai commercianti e ai datori di lavoro in genere, di effettuare a cuor leggero quei licenziamenti che vengono a pregiudicare, talvolta irrimediabilmente, la vita di molte lavoratrici.

Le proposte da me avanzate non volevano essere degli emendamenti, ma dovevano valere solo come base di discussione per cercare una soluzione sia pure parziale del problema.

Il collega Grava è venuto qui ed ha tentato di demolirle; in parte c'è riuscito, in parte non mi ha convinto. Ebbene la proposta che faccio ora è questa: che non si passi subito alla discussione degli articoli, ma si rinvii ad un'altra seduta in maniera da dare ad un piccolo comitato, in cui siano rappresentati i vari gruppi, la possibilità di studiare gli opportuni emendamenti al disegno di legge proposto.

PRESIDENTE. Do ora la parola all'onorevole Ministro perchè esprima il pensiero del Governo in merito all'argomento in esame. Poi, prima di passare alla discussione degli articoli, esamineremo la proposta del senatore Bitossi.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho pochissime cose da dire.

Il vostro relatore ha dimostrato come la norma del disegno di legge, così come ora è congegnata, urti contro la disposizione dell'articolo 2118 del Codice civile. Io aggiungo che anche l'accertamento relativo a questa causa eventuale di licenziamento è molto difficile. Mi permetto di ricordare alla senatrice Merlin le difficoltà che si sono incontrate quando si è voluto stabilire un principio forse ancora più fondato: quello relativo al divieto di licenziamento per rappresaglia dei rappresentanti sindacali. Lì l'accertamento sembrava facile, perchè di solito il datore di lavoro licenzia il rappresentante della Commissione interna che assume determinati atteggiamenti ecc., ma ci si è trovati di fronte a grandi difficoltà.

Ho l'impressione che sia ancora più difficile, giuridicamente e praticamente, stabilire una norma di questo genere. Non vorrei, infine, che, stabilendo questo criterio, si creasse un privilegio a favore della donna che può contrarre matrimonio, nei confronti di tutti gli altri lavoratori i quali potrebbero essere licenziati senza motivazione alcuna, mentre nel caso in esame occorrerebbe una motivazione. E ciò a prescindere dal fatto che il datore di lavoro può licenziare la donna che ha contratto matrimonio dopo pochi giorni senza incorrere alle sanzioni di legge; e l'allargamento di braccia del senatore Bitossi poco fa, quando gli è stato fatto osservare questo, è la conferma della bontà della tesi. Quindi, in queste condizioni, mi pare difficile preparare un progetto che sia accettabile dal punto di vista giuridico.

Ad ogni modo, però, per quanto riguarda l'eventualità di un rinvio per studiare degli emendamenti che rendano possibile un ulteriore esame dell'argomento, io mi rimetto alla Commissione.

Concludendo, esprimo l'avviso che il disegno di legge in esame, eticamente fondatis-

simo, sia però inaccettabile nella sua formulazione attuale; su un eventuale disegno di legge modificato io mi riservo di esprimere il mio pensiero.

PRESIDENTE. La Commissione deve ora esprimersi sulla proposta avanzata dal senatore Bitossi.

GRAVA, *relatore*. Anche nella passata legislatura, su un analogo disegno di legge, non solo i relatori — i colleghi Bo e Jannuzzi — ma anche la maggioranza della Commissione furono dell'avviso che il disegno di legge stesso così congegnato, non potesse essere preso in considerazione. Io stesso, oggi relatore, manifestai anche allora il mio pensiero in questo senso.

Ora, il senatore Bitossi ha proposto un rinvio; ma non dobbiamo dimenticare, onorevole Presidente, che tutti gli emendamenti da lui proposti urtano sempre contro l'articolo 2118 del Codice civile, e non vedo come tale ostacolo possa, anche per il futuro, essere superato da qualsiasi nuovo emendamento.

DE BOSIO. Se il senatore Bitossi insistesse nella proposta di un rinvio per passare poi alla discussione degli articoli, sarei costretto a presentare immediatamente un ordine del giorno di non passaggio agli articoli. Si potrebbe piuttosto votare un ordine del giorno nel quale si deplori l'abuso commesso da qualche ditta, di licenziare le donne che si sposano facendo voto che ciò non avvenga più, in attesa di prendere poi in esame la riforma generale del Codice civile. Finchè infatti manteniamo la figura del contratto di lavoro a tempo indeterminato non possiamo evitare questi inconvenienti. Del resto questo contratto è una grande conquista. Le proposte che si fanno debbono tener conto di questo principio. Occorrerebbe sostituirlo per poter dare la disciplina legislativa che la senatrice Merlin desidera.

Io sono in conclusione favorevole a un rinvio puro e semplice.

ANGELINI. Il senatore Bitossi ha espresso la sua perplessità circa l'approvazione del disegno di legge così come è stato presentato dalla senatrice Merlin. Egli ha detto: i parlamentari della mia parte si propongono di studiare il problema e di presentare altre risoluzioni. Credo che noi potremmo acconsentire a questa richiesta. Mi sembra che la Commissione per ora si sia orientata più per il rigetto del disegno di legge che per il passaggio agli articoli. È possibile che il senatore Bitossi presenti modifiche tali da determinare un orientamento diverso.

BARBARESCHI. Mi pare che dopo la discussione avvenuta il rigetto puro e semplice lascerebbe l'impressione che il licenziamento per ragione di matrimonio è giustificato. Perciò mi unisco alla proposta del senatore De Bosio, di un rinvio puro e semplice. Forse giungeremo, attraverso un ulteriore esame, alla soluzione dell'ordine del giorno o a un'altra soluzione che manifesti la deplorazione della Commissione nei confronti di tali licenziamenti.

GRAVA, *relatore*. I colleghi potranno forse accordarsi su un ordine del giorno che stigmatizzi i licenziamenti delle donne che si sposano. Propongo perciò il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione concordi nella proposta di un rinvio puro e semplice. Poichè d'altra parte è stata espressa la preoccupazione che l'esame di questo disegno di legge possa trascinarsi ancora per un tempo indeterminato, io vorrei che vi fosse da parte degli interessati l'impegno di portare in una delle prossime sedute delle proposte concrete.

Il seguito della discussione di questo disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno della prima seduta di novembre.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Chiedo che il testo degli emendamenti sia inviato anche al Ministero prima che il disegno di legge sia posto all'ordine del giorno, in modo che il Ministero stesso possa esaminarli.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altre osservazioni così rimane stabilito.

**Seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Boccassi: « Estensione della indennità profilassi antitubercolare ai dipendenti degli Istituti e case di cura private per infermi di tubercolosi » (427).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Boccassi: « Estensione della indennità profilassi antitubercolare ai dipendenti degli Istituti e case di cura private per infermi di tubercolosi ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che la nostra Commissione ha costantemente auspicato che la regolamentazione dei rapporti tra datori di lavoro ed organizzazioni dei dipendenti si svolga in sede sindacale. Le pattuizioni libere e dirette tra le parti, oltre che più rispettose della loro volontà, possono meglio adeguarsi alle particolari esigenze dei diversi ambienti di lavoro. Rammento che il relatore senatore Varaldo, in una delle sedute precedenti, concluse per l'accoglimento del disegno di legge con la soppressione dell'articolo 1. Nella discussione sono poi intervenuti parecchi colleghi, alcuni dei quali si sono dichiarati contrari ed altri favorevoli.

VARALDO, *relatore*. Nella precedente seduta la discussione di questo disegno di legge è stata rinviata perchè, su proposta del senatore Bitossi, si decise di attendere la definizione delle trattative sindacali in corso. Non so se oggi sussistano ancora quelle ragioni di rinvio.

PRESIDENTE. Do intanto lettura del parere della 11ª Commissione che non ci era stato ancora trasmesso; ne è estensore il senatore Perrier:

« Dal punto di vista obiettivo non mi pare possa sussistere dubbio a che l'indennità di profilassi antitubercolare concessa ai dipendenti da Istituti ed Enti pubblici per gli effetti della tubercolosi con la legge 9 aprile 1953, n. 310 debba essere estesa anche ai dipendenti di Istituti e Case di cura private che ricoverano infermi di tubercolosi. Eguali i rischi, eguali i pericoli ed eguali quindi le provvidenze perchè pur trattandosi di diversi gruppi di lavoratori essi svolgono tutti le stesse mansioni e sono esposti ad una stessa deprecabile evenienza.

« Riterrei anche che questo provvedimento venga in definitiva ad essere la conseguenza in monetizzazione di quel principio della tessera annonaria supplementare, stabilito al tempo delle passate restrizioni annonarie e che dava diritto, con criterio estensivo a tutti i dipendenti di Istituti di Cura e ricovero di ottenere maggiore quantitativo di determinati generi razionati nella presunzione di aumentare le risorse biologiche di fronte ad eventuali contagi.

« Nè mi pare che sempre più aggiornati e perfezionati mezzi di difesa e di profilassi che oggigiorno abbiamo per difendersi contro le malattie infettive, costituiscano motivo controindicante a questo disegno di legge, perchè nonostante tutto molti sono ancora i mezzi di diffusione ad esempio per la tubercolosi, almeno teoricamente, un semplice starnuto di un ammalato può essere mezzo di propogazione della malattia.

« Dal punto di vista igienico profilattico, mi pare quindi che si debba dare parere favorevole a questo disegno di legge.

« Possono però essere fatte delle obiezioni al riguardo e precisamente che trattandosi di interferenze da parte dello Stato in un ambiente di diritto privato, tale intervento dovrebbe ritenersi illecito, perchè dovrebbe essere piuttosto compito degli organismi sindacali, che hanno facoltà ed incarico di regolare i rapporti privati di lavoro e non già dello Stato.

« Inoltre si può obiettare che la precisazione in lire 155 della cifra giornaliera stabilita dalla legge, è in se troppo rigida e dovrebbe invece essere oggetto di discussione, caso per caso, fra i datori di lavoro e i sindacati interessati, tanto più che le rimunerazioni dei vari dipendenti delle Case di cura private sono quanto mai arbitrarie, diverse da una Casa di cura all'altra e sfuggono completamente a qualsiasi controllo da parte delle Autorità.

« Obiezioni, come si vede, di notevole valore, ma che forse esulano dal parere di questa Commissione, che comunque deve augurarsi che lo Stato intervenga una buona volta nella

regolamentazione di tutte le Case di cura, non solo nell'interesse degli stessi Istituti, ma anche per evitare una concorrenza sempre più dannosa e sempre più grave con gli Istituti ospedalieri.

« Dato infine che le provvidenze in parola mirano a uno scopo preventivo per l'avvenire, non riterrei del caso una retroattività del provvedimento ».

Il relatore ci ha ora ricordato che uno dei motivi del rinvio della discussione fu quello di attendere l'esito delle trattative in corso fra le categorie interessate. Noi non sappiamo se queste trattative abbiano portato ad una soluzione.

DE BOSIO. Le trattative tendono a stabilire l'entità, ma non riguardano la questione di principio.

Nella seduta dell'8 aprile richiamai l'attenzione della Commissione sullo scopo che il legislatore aveva voluto raggiungere con la legge 9 aprile 1953 relativa alla concessione della indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto a istituti antitubercolari dipendenti dallo Stato o da enti pubblici. Sottolineai allora che tale disposizione legislativa mirava ad estendere al personale suddetto il trattamento analogo fatto da tempo al personale sanitario degli enti privati o parastatali. Ho consultato all'uopo la relazione ministeriale del disegno di legge n. 2587 presentata a suo tempo dal Presidente del Consiglio e che desidero leggere nella prima sua parte: « L'Istituto nazionale della previdenza sociale, cui appartiene la quasi totalità della attrezzatura sanatoriale italiana, con deliberazione del 15 luglio 1945, stabiliva di corrispondere, dal 16 luglio 1945, al personale addetto ai propri sanatori, una « indennità di rischio » (successivamente denominata « indennità di rimborso spese di profilassi antitubercolare ») nella misura di lire 100 giornaliere, elevata nel gennaio 1947, a lire 155 giornaliere.

Tale indennità trova la sua giustificazione nella considerazione che il personale che esplica la propria attività presso le istituzioni antitubercolari, lavorando in ambiente infetto, con rischio della propria integrità fisica, ha necessità di mantenere ad un congruo livello il proprio regime alimentare, al fine di opporre una maggiore difesa organica al pericolo di contagio.

L'indennità predetta venne successivamente concessa dalla quasi totalità degli altri Enti che svolgono attività antitubercolare (Consorzi provinciali antitubercolari, sanatori pubblici e privati, ecc.) ».

Queste furono le ragioni dell' estensione della cosiddetta indennità di rischio dal campo privato a quello pubblico e statale. Cade perciò in errore l'onorevole proponente quando nella sua relazione afferma: « Al fine di ottemperare ad una manchevolezza della legge 9 aprile 1953, n. 310, occorre estendere, per ragioni di giustizia e di equità, tale beneficio anche ai dipendenti degli Istituti e Case di cura private che esercitano il ricovero, la cura e l'assistenza agli infermi affetti da tubercolosi ». A manchevolezze del genere si era ovviato con la legge 9 aprile 1953 nei confronti degli Enti statali e pubblici che non avevano ancora dato tale indennità.

Ho ritenuto d'altro canto opportuno informarmi intorno alla situazione contrattuale esistente. Dall'indagine fatta ho avuto la riconferma che tale indennità di profilassi preesisteva alla citata legge e, anzi, che dopo qualche anno dalla sua istituzione venne conglobata nello stipendio di questo speciale personale sanitario in forza del contratto nazionale normativo di lavoro del 27 settembre 1949 per i dipendenti degli Istituti privati di cura; precisamente dagli articoli 51 e 52 in relazione all'articolo 4 delle norme di attuazione che dice che, in applicazione degli articoli suddetti del contratto nazionale, ogni qualsiasi indennità speciale diversa dai due elementi normali della retribuzione si intenda abolita. Ed aggiunge che, tuttavia, l'indennità di contagio o di profilassi che il personale percepisce attualmente verrà assorbita nello stipendio o nel salario in occasione degli accordi economici integrativi.

Ne sono ulteriore prova gli accordi economici integrativi tra i quali vi posso citare quello in data 31 ottobre 1950 concluso dalla Camera confederale del lavoro della provincia di Alessandria con la Casa di cura di Villa Maria Novi Ligure che all'articolo 2 stabili-

sce che, in applicazione dell'articolo 52 del contratto nazionale e con le valutazioni che vi sono previste, la tabella dei minimi di stipendio e di salario mensile al lordo delle trattenute è comprensiva dell'indennità di profilassi per nuove Case di cura per malattie polmonari. Inoltre l'accordo economico del 22 gennaio 1951 per i dipendenti degli Istituti e delle Case di cura della provincia di Como all'articolo 2 dice che i minimi di stipendio normali sono aumentati per gli Istituti di prima categoria, cioè sanatori e Case di cura per malattie polmonari.

Così stando le cose, il disegno di legge non ha ragione di essere. Con esso non si estende la concessione di questa indennità di profilassi agli istituti privati, ma la si impone una seconda volta in base all'erroneo presupposto, in perfetta buona fede, che essa non sia mai stata accordata.

Mi risulta, d'altro canto, onorevoli colleghi — come del resto rilevò anche il senatore Angelini Cesare — che tra l'associazione degli istituti privati e le organizzazioni sindacali sono in corso trattative sui compensi stabiliti dal contratto normativo nazionale del 1949, e pertanto in quella sede potrà essere ottenuta l'eventuale revisione dell'emolumento corrisposto a tale titolo.

Anche per questo motivo, mi sembra che la nostra Commissione in sede legislativa non debba interferire dettando norme che sono in contrasto con la realtà e che complicherebbero inutilmente lo svolgimento delle trattative in corso in sede sindacale.

BOCCASSI. Vorrei invitare gli onorevoli colleghi della Commissione a tener conto dei diversi elementi che io andrò esponendo. Anzitutto debbo rilevare che il collega De Bosio, nella sua esposizione, non tiene conto della prassi in cui vengono a trovarsi questi lavoratori e i loro datori di lavoro, cioè i proprietari delle Case di cura private. Il fatto è che esiste, sì, il contratto nazionale del 1949, ma esso praticamente non serve a nulla in quanto, tra l'altro, non prevede l'indennità di rischio, cioè l'indennità di profilassi antitubercolare, e tanto meno parla dell'estensione di tale indennità anche ai lavoratori delle Case di cura private.

In secondo luogo si dice, da parte del senatore De Bosio e di altri colleghi, che si tratta di una questione strettamente sindacale, per cui noi non dovremmo interferire nelle trattative. Onorevoli colleghi, io mi domando: a chi debbono rivolgersi dei lavoratori i quali, per delle condizioni che esulano dalla loro volontà, non hanno la possibilità di potersi riunire, organizzare, associare in modo da far valere le loro ragioni? Del resto lo stesso contratto nazionale non è stato firmato dagli esponenti della categoria di questi lavoratori, e pertanto è giusto che essi si rivolgano al legislatore quando vedono che non possono far valere i propri interessi in campo sindacale.

D'altronde, in sede legislativa noi abbiamo dei precedenti ai quali riferirci. Ci siamo occupati dei portinai — nonostante anche quella fosse una questione sindacale — e ci siamo occupati delle persone di servizio: perchè allora — ecco l'invocazione ad un senso di equità che io faccio — non dobbiamo interessarci anche dei problemi di altri lavoratori i quali non hanno una posizione sindacale per far valere le proprie ragioni nei confronti dei proprietari di Case di cura private?

In terzo luogo vorrei far rilevare al senatore De Bosio che non è vero che i rappresentanti dei proprietari di Case di cura siano in trattative, perchè da quando noi abbiamo tolto questo argomento dall'ordine del giorno della nostra Commissione perchè si addivenisse in sede sindacale a quell'accordo che era nei voti di tutti, da allora essi hanno rotto le trattative con la federazione degli ospedalieri, la quale aveva preso posizione in favore di questa categoria di lavoratori non organizzata e con la quale doveva avvenire l'accordo per la stesura di questa risoluzione sindacale. Ecco perchè si è richiesto, a mio tramite, che la questione fosse di nuovo posta all'ordine del giorno della nostra Commissione.

Il motivo che ha spinto alla presentazione di questo disegno di legge è a tutti noto e ritengo che sia pacificamente ed onestamente accettato. Pertanto, se la logica deve essere preposta ad ogni buona azione, proprio per questo io faccio appello alla vostra coscienza. Io credo di parlare a nome di tutti i lavoratori di queste Case di cura, compresi anche i medici e le suore, che sono i primi a lamen-

tarsi del trattamento che loro fanno i proprietari. Sono venuto a conoscenza di casi di medici che sono stati licenziati in tronco dalla mattina alla sera e gettati sul lastrico dai proprietari delle Case di cura: altro che contratto nazionale! Inoltre, è giusto che anche questi medici e queste suore, come tutti gli altri che lavorano accanto ai tubercolotici, abbiano la loro indennità di rischio: e questo è stabilito dal disegno di legge da me presentato.

BARBARESCHI. Ho meditato sulla varie osservazioni che sono state fatte affinchè il trattamento in genere di questi lavoratori sia affidato alle cure dei sindacati, e mi sono ricordato che noi, nella passata legislatura, abbiamo fissato con legge una indennità di profilassi per i dipendenti degli istituti che derivano dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Orbene, a mio avviso, noi abbiamo sbagliato nel momento stesso in cui abbiamo approvato quella legge, perchè il trattamento del personale dipendente da quegli istituti, anche se sono parastatali, non lo fissiamo noi per legge, ma è determinato dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale tratta normalmente con le organizzazioni dei loro dipendenti e stipula o degli accordi o delle deliberazioni che sono il frutto delle trattative intervenute.

Ora, se ad un certo momento noi legislatori siamo intervenuti a fissare con legge una indennità di profilassi per coloro che sono addetti agli istituti antitubercolari, abbiamo commesso un errore in quanto non lo abbiamo fatto per tutti. Oggi, quindi, non facciamo altro che riparare all'errore allora compiuto.

Sono dolente che non sia più tra noi il collega Monaldi, non di nostra parte, che ben conosceva questo problema e per il quale si è battuto a fondo, perchè sono sicuro che riconoscerebbe, egli per primo, che fummo in difetto quando limitammo questa indennità ai dipendenti di determinati istituti i quali, molto probabilmente, per il loro funzionamento e per le speciali cure che ad essi sono dedicate, operano in condizioni assai migliori di quelle che normalmente non siano praticate negli istituti privati.

Pertanto, a mio parere, noi non facciamo alcun intervento di carattere sindacale se estendiamo quel provvedimento ai dipendenti degli istituti privati, ma compiamo soltanto un atto di giustizia riparando a quella che fu una nostra deficienza.

ANGELINI. Io ho avuto già occasione di esprimere il mio pensiero nella seduta dell'8 aprile ultimo scorso, durante la quale si discusse su questo progetto di legge, e siccome è passato del tempo io vorrei ricordare quello che già dissi allora.

Al momento attuale, da parte di tutte le organizzazioni sindacali, si punta sul conglobamento della retribuzione, cioè si vuole che essa sia divisa in tanti elementi. Su questo, credo, si sia tutti d'accordo, anche se le ultime trattative per il ridimensionamento non hanno soddisfatto tutte le organizzazioni sindacali, una delle quali si ritirò dalle trattative stesse. Quindi noi dobbiamo puntare decisamente — e credo che siano dello stesso parere anche i colleghi di parte avversa — sul conglobamento della retribuzione, perchè da questo naturalmente i lavoratori traggono un vantaggio.

Ora, per il problema specifico che ci occupa, noi dobbiamo renderci conto del fatto che la categoria si trova con un contratto collettivo nazionale di lavoro del 27 settembre 1949, il quale, all'articolo 4, stabilisce che l'indennità di profilassi che già esisteva sia conglobata con la retribuzione fissata dai contratti integrativi provinciali, in quanto le tabelle dei dipendenti delle Case di cura vengono stabilite in sede provinciale. Non si tratta quindi adesso di dover dare o meno questa indennità, poichè essa è già conglobata con la retribuzione.

Quando domani le organizzazioni sindacali che hanno firmato questo contratto nazionale di lavoro ...

BOCCASSI. Non esiste in Italia un'organizzazione dei lavoratori delle Case private di cura! Perchè mai allora i proprietari delle Case di cura si battono e perchè i lavoratori chiedono tanto? Non ce ne sarebbe bisogno! In

sostanza si tratta dell'estensione di una legge che noi abbiamo già approvato.

DE BOSIO. Quando si afferma che quella legge da noi approvata non prevedeva l'indennità per i dipendenti delle Case di cura private, si afferma una cosa non vera.

ANGELINI. La relazione al disegno di legge del senatore Boccassi si basa sul fatto che la categoria dei dipendenti delle Case di cura private non ha questa indennità e che, siccome è stata data ad altre categorie, bisogna estenderla anche a questa. La verità è però differente. I dipendenti di queste Case private di cura avevano una indennità che, attraverso il contratto collettivo del 1949, hanno chiesto venisse conglobata. Ecco il motivo per cui mi dichiaro contrario al disegno di legge in esame.

Ora, il problema che ci prospetta oggi il senatore Boccassi è un altro: si tratta cioè di rendere per legge il contratto di lavoro obbligatorio o meno; e noi sappiamo che alla Camera dei deputati c'è una proposta di legge dell'onorevole Pastore nella quale è stabilito che i contratti che non vengono rispettati saranno tramutati in legge, e quindi resi obbligatori. Ecco quale è la questione.

Vorrei altresì dire al senatore Boccassi che non regge nemmeno la sua argomentazione in merito all'intervento del legislatore per la questione dei portieri e delle domestiche, perchè in quei casi noi siamo entrati proprio nel merito della entità della retribuzione, e non di una indennità da aggiungersi alla retribuzione stessa; noi abbiamo fissato cioè per legge quella che doveva essere la nuova retribuzione di queste due categorie di lavoratori. Pertanto, se il senatore Boccassi ritiene che queste Case di cura non corrispondano un adeguato salario ai loro dipendenti, si faccia promotore di un progetto di legge in questo senso; ma non venga a dirci che noi legislatori dobbiamo garantire una indennità ad una categoria la quale, secondo il contratto collettivo di lavoro, già la ha, conglobata con la retribuzione.

Concludendo, io ritengo che questo disegno di legge, così come è attualmente formulato, debba essere respinto.

VARALDO, *relatore*. Non intendo entrare nel merito circa l'opportunità o meno che con una legge si venga a stabilire quello che invece deve essere stabilito con contratti di lavoro. Ho l'impressione, però, che il contratto nazionale di lavoro, più volte ricordato, si riferisca a tutti gli infermieri di qualsiasi Casa di cura, sia essa statale o privata; infatti quel contratto parla di una indennità di profilassi generica, e non di una indennità di profilassi specifica per la tubercolosi.

Il senatore De Bosio, poi, ha citato alcuni contratti che però sono particolari e non nazionali, per cui rimango in dubbio anche su questo punto. Ci sarebbe poi da discutere se sia o no opportuno stabilire una indennità di rischio per la tubercolosi, indennità che è stata sancita con la legge del 1953 per gli istituti pubblici e per gli ospedali. Ora, noi sappiamo quale è la situazione ospitaliera oggi in Italia. Gli ospedali sono aggravati da una infinità di obblighi a cui invece non sono sottoposte le Case di cura private; ciò porta veramente ad un disagio per tutti gli enti ospitalieri, per cui io ritengo che quando noi graviamo di un certo onere gli enti pubblici e non facciamo lo stesso per gli enti privati, finiamo per contribuire all'inasprimento di questa situazione di disagio in cui si trovano gli ospedali. Poichè mi pare che la salvaguardia e la tutela degli ospedali sia una necessità, sono dell'avviso che questa indennità debba essere allargata ed estesa anche alle Case di cura private; chè se poi queste ultime, per i loro contratti, hanno già elargito ed elargiscono questa indennità, nulla hanno da temere.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei innanzitutto pregare l'onorevole relatore di considerare un aspetto che mi pare gli sia sfuggito. Se in una materia di questo genere mettiamo insieme voci diverse di retribuzione, in parte stabilite dal contratto ed in parte dalla legge, corriamo un grave rischio, che mi affretto ad illustrarvi.

Poichè non sussiste una identità di impostazione delle voci di retribuzione tra gli istituti della previdenza sociale e le Case di cura private, non possiamo sapere se questa indennità è già stata conglobata sotto altro titolo. Se

la rendiamo perciò obbligatoria per legge corriamo il rischio di ripetere una voce che già esiste.

Ora, in questa materia è estremamente difficile legiferare. Io personalmente ritengo che non sia stato corretto neppure intervenire in merito alla retribuzione degli istituti della previdenza sociale, ma, nel caso specifico, intervenire con indennità particolari in contratti che sono regolati da normali trattative sindacali, potrebbe creare due fonti per la determinazione della retribuzione, con la conseguenza di inevitabili inconvenienti.

Per quanto riguarda la situazione specifica, ritengo perciò che sia doveroso compiere l'accertamento se queste trattative sono ancora in corso o se sono state interrotte, ed inoltre vedere se le voci che sono disciplinate dal contratto comprendono l'indennità che il disegno di legge tende a concedere.

Una volta fatti questi accertamenti, si potrà passare ad una decisione sul disegno di legge.

Faccio ancora osservare al senatore Boccassi che ormai è stato portato alla discussione della XI Commissione della Camera dei deputati il problema dell'obbligatorietà dei contratti, al quale il Ministero è favorevole. Il giorno in cui avessimo risolto questo problema più ampio, anche quello di cui si occupa il disegno di legge in discussione sarebbe probabilmente risolto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni l'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

*La seduta termina alle ore 13.*

---

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.